N. **7208-2958-6484-7124-7132**-A

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

n. 7208

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

(CARDINALE)

—

Disciplina relativa alla fornitura di servizi di accesso ad Internet

Presentato il 13 luglio 2000

E

PROPOSTE DI LEGGE

n. 2958, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GASPARRI, BOCCHINO

—

Agevolazioni per l'accesso alla rete INTERNET

Presentata il 10 gennaio 1997

NOTA: La IX Commissione permanente (Trasporti, poste e telecomunicazioni), il 13 dicembre 2000, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge n. 7208. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

Per i testi delle proposte di legge nn. 2958, 6484, 7124 e 7132 si vedano i relativi stampati.

n. 6484, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SAVARESE, GASPARRI, BOCCHINO

Disposizioni a sostegno dei fornitori di servizi INTERNET

Presentata il 21 ottobre 1999

n. 7124, d'iniziativa del deputato CAMBURSANO

Disposizioni relative alla fornitura di servizi di accesso ad INTERNET

Presentata il 20 giugno 2000

n. 7132, d'iniziativa del deputato BAMPO

Disciplina della fornitura di servizi di accesso ad INTERNET

Presentata il 21 giugno 2000

(Relatore: **PANATTONI**)

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato pareri della Commissione Affari costituzionali

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 1, comma 3, che dispone la retroattività delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, nella consapevolezza che tale disposizione è finalizzata alla rimozione di uno squilibrio del mercato che altera il principio della libera concorrenza, valuti la Commissione l'opportunità di mantenere il comma in esame, dal momento che, pur non sussistendo un divieto assoluto di retroattività delle norme, la giurisprudenza costituzionale ha in più occasioni affermato l'illegittimità delle leggi che, disciplinando rapporti pregressi, sono suscettibili di violare il principio di eguaglianza e di ledere l'affidamento dei destinatari delle norme e la certezza dei rapporti.

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

La Commissione Giustizia,

esaminato il provvedimento in oggetto,

rilevato che, all'articolo 1, comma 3, si prevede che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano retroattivamente a decorrere dal 1° settembre 1999, riconoscendo le eventuali condizioni di miglior favore rispetto agli accordi in atto tra associazioni di Internet *service provider;*

osservato che l'estensione retroattiva della disciplina di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, a contratti già conclusi si sostanzia in una modifica *ex lege* di tali contratti, incidendo sulla autonomia contrattuale e, quindi, su un principio di valenza costituzionale, ai sensi degli articoli 2 e 41 della Costituzione;

ritenuto che la limitazione *ex lege* dell'autonomia contrattuale possa essere legittimata solamente dall'esigenza di dare attuazione ad altri principi costituzionali, come ad esempio il principio di uguaglianza, che, all'esito di un bilanciamento di interessi, siano considerati prevalenti;

ritenuto che la differenziazione della disciplina contrattuale degli accordi di interconnessione tra l'organismo notificato avente notevole forza di mercato e i fornitori dei servizi di accesso ad *internet* possa essere giustificata dalla circostanza che questi siano o meno titolari di licenza individuale nel settore della telefonia, senza che ciò determini una discriminazione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 1, comma 3, la Commissione valuti se l'estensione retroattiva della nuova disciplina contrattuale a contratti già conclusi non determini una violazione dell'autonomia contrattuale, che non sia giustificata dall'esigenza di dare attuazione al principio di uguaglianza.

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

Il Comitato permanente per i pareri della Commissione Bilancio sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione:

esprime

NULLA OSTA

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

La X Commissione Attività produttive, commercio e turismo,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 7208 ed abbinate,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di mantenere, all'articolo 1, comma 3, l'applicazione retroattiva delle disposizioni di

cui ai commi 1 e 2, passibile di incontrare difficoltà di attuazione in relazione a rapporti già definiti, anche con riferimento al rispetto del principio costituzionale di uguaglianza: al riguardo, la Commissione di merito potrebbe valutare se l'esigenza di ripristinare una adeguata condizione di concorrenza del mercato possa essere perseguita, in alternativa, attraverso la previsione di un più ampio periodo di applicazione per il futuro delle medesime disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

La Commissione Lavoro

esprime

NULLA OSTA

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La Commissione Politiche dell'Unione europea;

esaminato il nuovo testo della proposta di legge in oggetto;

esprime

NULLA OSTA

all'ulteriore corso del provvedimento.

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE N. 7208	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
1. I fornitori di accesso ad Internet, autorizzati ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, e del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420, hanno diritto a fruire delle condizioni economiche applicate agli organismi di telecomunicazioni titolari di licenza individuale, sulla base del listino di interconnessione pubblicato da un organismo di telecomunicazioni notificato quale avente significativo potere di mercato (SPM).	1. I fornitori di accesso ad Internet, autorizzati ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, e del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420, hanno diritto a fruire delle condizioni economiche applicate agli organismi di telecomunicazioni titolari di licenza individuale, sulla base del listino di interconnessione pubblicato da un organismo di telecomunicazioni notificato quale avente significativo potere di mercato (SPM), **secondo criteri di equità definiti dall'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.**
2. Gli accordi di interconnessione fra i fornitori di accesso ad Internet ed un organismo SPM sono stipulati in conformità con le disposizioni del decreto del Ministro delle comunicazioni 23 aprile 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 10 giugno 1998.	2. *Identico*.
	3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nel caso in cui gli Internet *service provider* decidano di applicare le tariffe a canone per connessione temporale illimitata anziché quelle a tempo di connessione, e comunque per ogni altro tipo di tariffa.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano per il periodo di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.	**4.** Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano **a decorrere dal 1º settembre 1999, data nella quale alcuni Internet *service provider* hanno stipulato accordi commerciali con un organismo SPM, riconoscendo le eventuali condizioni di miglior favore rispetto a quelle contenute negli accordi in atto tra associazioni di Internet *service provider* e gestori di reti di telecomunicazioni, e** per il periodo di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

PAGINA BIANCA

DDL13-7208A
Lire 500